

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 356)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(FERRI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 1972

Proroga della legge 16 settembre 1960, n. 1016,  
sul finanziamento a medio termine al commercio

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, la legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio, è stata prorogata al 31 dicembre 1972, con il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Perdurando la necessità di assicurare la continuità della incentivazione alle medie e piccole imprese commerciali, oltre l'anno in corso, per non interrompere il processo di ammodernamento delle strutture aziendali che la legge sopracitata ha inteso favorire,

si rende necessario disporre una ulteriore proroga.

A ciò provvede il presente disegno di legge che proroga al 31 dicembre 1974 il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016.

Per consentire inoltre alla legge in questione di operare concretamente, viene altresì disposto un nuovo stanziamento dell'importo globale di lire 10 miliardi da suddividersi in dieci esercizi a partire dall'anno finanziario 1973 fino all'anno 1982.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, già prorogato con le leggi 25 gennaio 1962, n. 21; 28 luglio 1962, n. 1075; 21 febbraio 1963, n. 264; 23 marzo 1964, n. 153; 6 maggio 1966, n. 308; 12 marzo 1968, n. 315; col decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito in legge con la legge 25 ottobre 1968, n. 1089; col decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1974.

**Art. 2.**

Per la corresponsione dei contributi previsti dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive integrazioni, a partire dall'anno finanziario 1973 e fino all'anno finanziario 1982, sarà stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la ulteriore somma annua di lire un miliardo.

Le somme non impiegate nei singoli anni finanziari saranno utilizzate negli anni finanziari successivi.

**Art. 3.**

All'onere annuo di lire un miliardo derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1973 si farà fronte con corrispondente riduzione del capitolo numero 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.